

Pratica 2015/AG/GN/373

Si prega di citare il numero di pratica nella risposta.

S.O.C. "Laboratorio Unico Multisito"

Responsabile Unico del procedimento:

dott. Stefano Pison - Tel. 0432-1918353

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI EMISSIONI INDUSTRIALI.

Importo a base d'asta: € 50.000,00, IVA esclusa.

CIG: Z191459390

Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali.

Ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia dell'ARPA ed in applicazione dell'art. 125 del Codice dei Contratti - D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (di seguito "Codice") - è stata indetta la procedura per individuare l'offerta economicamente più bassa cui aggiudicare l'affidamento del servizio di campionamento ed analisi di emissioni industriali nei siti e con le modalità indicate nella tabella di cui all'allegato 7 al presente disciplinare.

ENTE APPALTANTE

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (di seguito ARPA)

Indirizzo: Via Cairoli n.14 - 33057 Palmanova (Udine)

telefono: 0432-1918111

P.E.C.: arpa@certregione.fvg.it;

Indirizzo Internet: <http://www.arpa.fvg.it>

Art 1) OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

L'ARPA indice una procedura di gara per l'affidamento del servizio di campionamento ed analisi di emissioni industriali nei siti indicati nella tabella 1 di cui all'allegato 7 al presente disciplinare, come meglio descritto nel Capitolato Speciale all'art. 1 e seguenti.

L'importo complessivo a base d'asta è stimato in € 50.000,00, IVA esclusa.

Costi della sicurezza per rischio da interferenza: € 0

Art 2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più bassa, ai sensi dell'articolo 82 del D. Lgs n.163/2006 e smi, ed anche in presenza di una sola offerta previa verifica della congruità.

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata sulla base del minor costo complessivo risultante dalla somma delle offerte per i singoli insediamenti.

L'ARPA si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire all'individuazione della Ditta migliore offerente del servizio, sia nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione dello stesso, sia nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art.81 comma 3 del D.Lsg.163/2006.

In caso di impossibilità di effettuazione degli interventi programmati su uno o più siti per cause non dipendenti da ARPA FVG, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, chiusura degli impianti per difficoltà produttive o cessazione di attività, ARPA FVG non erogherà l'importo a corpo previsto per il sito non verificato.

E' facoltà dell'ARPA, per esigenze istituzionali ed organizzative, modificare il calendario degli interventi stabilendo nuove date di cui verrà data tempestiva comunicazione all'aggiudicatario, senza che lo stesso possa vantare diritti che diano luogo a compensi diversi da quelli stabiliti contrattualmente.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, condizionate o equivoche.

Le offerte inoltre non dovranno contenere eccezioni o riserve di qualsiasi natura relativamente a condizioni di gara.

Art. 3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti dovranno dichiarare, **pena l'esclusione dalla gara**, quanto segue:

- Di essere in possesso dell'accreditamento in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per le prove portata (UNI EN ISO 16911-1:2013), polveri (UNI EN 13284-1:2003), metalli (UNI EN 14385:2004) ed almeno altre 3 prove relative alle emissioni/flussi gassosi convogliati;
- Di non aver in corso, all'atto della stipula del contratto, rapporti commerciali di qualunque natura con le sedi locali delle Aziende oggetto di verifica relativamente ai controlli sulle emissioni in atmosfera.
- La Ditte concorrenti dovranno inoltre impegnarsi formalmente, pena la risoluzione del contratto, a non intrattenere rapporti commerciali di qualunque natura con le sedi locali delle Aziende oggetto di verifica relativamente ai controlli sulle emissioni in atmosfera per il periodo di esecuzione del contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione della gara oggetto del presente bando.

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del servizio oggetto del presente disciplinare tutti i soggetti indicati all'articolo 34 del Codice.

I soggetti ammissibili devono possedere e, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarare di possedere i requisiti generali previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice (**requisiti generali e di idoneità professionale**).

Possano stipulare il contratto anche le Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 37 del Codice, i Consorzi di Imprese ovvero le Imprese stabilite in altri paesi membri della UE secondo le norme previste nei Paesi di stabilimento.

In questo caso dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati. Tale specificazione risulterà vincolante per il raggruppamento in caso di aggiudicazione della gara d'appalto.

In relazione alla responsabilità dell'offerta nei confronti dell'Agenzia, al divieto di partecipare contemporaneamente in più raggruppamenti o consorzi o in forma individuale se si è già partecipanti di un raggruppamento o consorzio, ai raggruppamenti non ancora costituiti, alla costituzione di raggruppamenti ed al mandato, ai casi di fallimento di mandanti e mandatari, si farà riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 37 del Codice.

Le disposizioni in materia di fallimento del mandante o del mandatario si applicheranno per analogia ad ogni altro caso di cessazione di attività.

Non è ammessa la partecipazione dei concorrenti che non dimostrano e/o non dichiarano quanto previsto dal presente disciplinare e che si trovano in una delle cause di esclusione previste dall'articolo 38 del Codice.

La Ditta concorrente, per essere ammessa alla gara, dovrà inoltre, dimostrare, **pena l'esclusione**:

Capacità economico finanziaria (art. 41 del Codice), ovvero:

- Di possedere una solidità economica e finanziaria attestata da idonee dichiarazioni bancarie, o altri documenti idonei a dimostrare la solvibilità della Ditta;
- Di possedere un fatturato specifico per servizi analoghi nel controllo delle emissioni in atmosfera nell'ultimo triennio (2012, 2013 e 2014), nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici o Privati, per un importo non inferiore a € 100.000,00, IVA esclusa.

Precisazioni sulle modalità di attestazione del possesso dei requisiti:

L'attestazione del possesso dei requisiti di cui sopra deve essere effettuata mediante dichiarazioni rese conformemente all'Allegato n.2, qui allegato, preferibilmente utilizzando il modulo stesso e comunque fornendo tutte le indicazioni in esso richieste.

La firma in calce al modulo ex art.38 del D.P.R. 445/2000, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. La mancata allegazione della copia fotostatica del documento di identità, essendo elemento costitutivo dell'autocertificazione, non può essere successivamente regolarizzata.

Il concorrente ha facoltà di produrre, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, i certificati in originale o copia autentica o resa conforme all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.445/2000, comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es. certificato CCIAA, casellario, attestazione SOA ecc.....).

Nel caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di idoneità professionale e di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati od attestati **a pena l'esclusione**:

- Per i consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre;
- Per i consorzi tra società cooperative di produzione o tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle singole imprese designate quali esecutrici;
- Per i consorzi ordinari, dal consorzio, se già costituito, e dai singoli consorziati;
- Per i raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, da tutte le imprese raggruppate.

Nel caso di mancanza dei requisiti richiesti anche soltanto in capo ad una sola impresa, viene escluso dalla gara l'intero raggruppamento.

Si precisa infine che dovrà essere dichiarata, a pena l'esclusione, la ripartizione dell'oggetto contrattuale tra le imprese raggruppate.

Inoltre, nel caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di capacità finanziaria e professionale sopra indicati devono essere posseduti e dichiarati od attestati:

- Per i consorzi stabili e per i consorzi tra Società cooperative di produzione o tra Imprese artigiane, dal Consorzio;

- Per i Consorzi costituenti: dall'intero consorzio nel suo complesso, e dunque cumulativamente da tutti i consorziati in proporzione alle percentuali di partecipazione dichiarate;
- Per i Raggruppamenti temporanei: dell'intero Raggruppamento nel suo complesso, e dunque cumulativamente da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento in proporzione alle percentuali di partecipazione dichiarate.

In caso di avvalimento per i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica, si richiama integralmente l'articolo 49 del Codice.

Non è ammessa la partecipazione di una stessa Ditta singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio (né la presenza contestuale in più raggruppamenti, pena l'esclusione sia della Ditta singola che del raggruppamento o dei raggruppamenti). È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più raggruppamenti temporanei o consorzi. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Anche nel caso di partecipazione in forma associata è ammessa, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, la presentazione di certificati in originale o copia autentica o resa conforme all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.445/2000, comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es. certificato CCIAA, casellario, attestazione SOA ecc.....).

Si precisa che i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive prodotti dai singoli o associati in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnati in alternativa:

- Da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale;
- Da un'autocertificazione attestante la fedeltà della traduzione all'originale.

Le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n.445/2000 possono essere sottoscritte dal concorrente e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Art. 4) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

a) I plichi, contenenti la documentazione di seguito richiesta dovranno pervenire, **pena l'esclusione dalla gara**, entro **le ore 12.00 del giorno 20 maggio 2015** al seguente indirizzo: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Via Cairoli n.14 – 33057 Palmanova (UD).

Il plico, contenente la documentazione di seguito indicata, dovrà essere recapitato all'ARPA in uno dei seguenti modi a scelta dell'offerente:

- Servizio postale, mediante Raccomandata A.R.;
- Corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate;
- Consegna a mano da un incaricato della Ditta offerente, direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'ARPA; solo in questo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con indicazione dell'ora e della data di consegna.

L'orario di ricezione delle offerte presso l'Ufficio Protocollo, nelle giornate non festive, è il seguente:

dal lunedì al giovedì: dalle 9.00 alle 12.30
dalle 14.30 alle 17.00

il venerdì: dalle 9.00 alle 12.30

- b) Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza; il recapito, pertanto, rimane ad esclusivo onere e rischio del mittente, anche per i plichi inviati tramite raccomandata con avviso di ricevimento a nulla valendo la spedizione risultante dal timbro dell'Ufficio postale accettante.
- c) L'offerta deve essere redatta solamente in lingua italiana;
- d) Il plico esterno, contenente le due buste di cui alla successiva lettera e) deve essere, **pena l'esclusione dalla gara**, integro e non trasparente, sigillato sui lembi di chiusura e controfirmato sugli stessi dal legale rappresentante della ditta partecipante e deve altresì riportare esternamente e in modo ben visibile, il nominativo, la sede dell'impresa e la dicitura **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI EMISSIONI INDUSTRIALI" CIG Z191459390**: in caso di RTI/Consorzio sul plico dovranno essere indicati tutti i nominativi degli operatori economici costituenti il raggruppamento;
- e) All'interno del plico sigillato di cui al precedente punto d) devono, **a pena di esclusione dalla gara**, essere contenute n. 2 buste, sigillate e sottoscritte sui lembi di chiusura, con la seguente dicitura: Busta n. 1 "Documentazione amministrativa", Busta n. 2 "Offerta economica".

BUSTA N° 1: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Tale busta, **pena l'esclusione dalla gara**, deve contenere la documentazione di seguito elencata:

- a) **la dichiarazione**, conforme al fac-simile allegato al presente bando (Allegato 2), rilasciata in carta semplice e debitamente compilata, inserendo, **a pena di esclusione**, tutti i dati richiesti; detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, o di soggetto munito di mandato con rappresentanza, ed accompagnata dalla copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di validità.
Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese già costituita, la predetta dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto mandatario capogruppo, risultante dall'Atto di mandato collettivo, mentre nel caso di Associazione Temporanea non ancora costituita la dichiarazione verrà presentata e sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascun componente dell'Associazione stessa e dovrà contenere, in caso di aggiudicazione della gara, l'impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del Codice.
- b) copia della documentazione di gara composta da Disciplinare di gara e Capitolato Speciale, sottoscritta in ogni pagina dal rappresentante legale o da soggetto munito di mandato con rappresentanza per accettazione delle condizioni in esso contenute;
- c) Idonee dichiarazioni bancarie di due istituti di credito;
- d) a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e della mancata dimostrazione dei requisiti di idoneità necessari ai fini della partecipazione alla gara, una cauzione provvisoria, per un importo complessivo di € 1.000,00 pari al 2% dell'importo a base d'asta, costituita come segue:
- assegno circolare intestato all'Agenzia, fideiussione bancaria o assicurativa e rilasciata da intermediari autorizzati in materia, avente validità di centottanta giorni dalla data di

presentazione dell'offerta che, inoltre, deve espressamente prevedere: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Deve inoltre contenere l'impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per tutta la durata contrattuale qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; la garanzia copre la mancata sottoscrizione

- l'importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi di cui all'articolo 75, comma 7, del D.Lgs 163/2006 a condizione, **pena l'esclusione**, che la Ditta dichiari in sede di offerta il possesso di tale requisito mediante autocertificazione;
 - Nel caso di RTI per poter ricorrere al beneficio della riduzione dell'importo della cauzione, tutti gli operatori economici raggruppati o raggruppamenti devono essere in possesso della certificazione del sistema qualità. La fideiussione dovrà essere intestata alla sola capogruppo, quando il RTI sia già stato costituito (in tal caso si dovrà allegare alla documentazione amministrativa, il relativo atto), mentre dovrà essere intestata a tutte le società partecipanti al raggruppamento se lo stesso non è ancora costituito;
- e) dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del Codice in relazione agli eventuali segreti tecnici o commerciali caratterizzanti la propria offerta come da modello fac-simile allegato "5";
- f) modello GAP debitamente compilato e sottoscritto (allegato n.6);
- g) "Patto di integrità" debitamente sottoscritto (allegato n.8).

BUSTA N°2 "OFFERTA ECONOMICA":

Tale busta dovrà avere, **pena esclusione dalla gara**, il seguente contenuto:

- a) l'offerta economica presentata, **a pena di esclusione**, mediante l'utilizzo dell'allegato modello **Allegato "3"** (offerta economica come impresa singola) o **Allegato "4"** (offerta economica come A.T.I./R.T.I./Consorzio), in carta resa legale con apposizione della marca da bollo da € 16,00 e priva di correzioni o cancellazioni, con l'indicazione del dettaglio dei costi costituenti l'importo complessivo;
- 1) costo del servizio di campionamento ed analisi di emissioni industriali per singolo insediamento nonché il costo complessivo risultante dalla somma delle offerte dei singoli insediamenti;
 - 2) costi per le spese relative alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro ed il loro dettaglio.
- b) la dichiarazione di validità dell'offerta 180 giorni dalla data di aggiudicazione della fornitura;
- c) la sottoscrizione:
- nel caso di impresa singola da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della società concorrente o di soggetto munito di mandato di rappresentanza;
 - nel caso di R.T.I. costituito o di Consorzio, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria o del Consorzio;
 - in caso di R.T.I. o di Consorzi non costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande.

I prezzi devono essere espressi e, comunque, si intenderanno comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione per l'espletamento del servizio in argomento.

L'offerta economica, presentata esclusivamente in lingua italiana, deve essere espressa in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile da parte dell'Agenzia appaltante. In caso di discordanza tra il prezzo globale offerto, come indicato dai concorrenti, e la somma degli importi parziali delle singole voci di prezzo esposte, sarà rettificato il prezzo globale offerto.

Non sono ammesse varianti rispetto a quanto richiesto, offerte condizionate oppure in aumento rispetto alla base d'asta sopra indicata.

L'Agenzia valuterà la congruità delle offerte applicando i criteri stabiliti dagli articoli 86 e 87 del Codice. Il R.U.P. individuata l'offerta anormalmente bassa procede secondo quanto stabilito dagli articoli 284 e 121 del Regolamento Attuativo del Codice (D.P.R.207/2011); in seduta pubblica dichiarerà le offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e procederà all'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Art. 5 SEDUTA DI GARA ED APERTURA DELLE OFFERTE

I plichi saranno aperti il giorno **21 maggio 2015**, alle ore **9.00**, presso la Sede Centrale dell'ARPA, sita in via Cairoli, 14 a Palmanova (UD).

La seduta di gara è pubblica e vi possono partecipare tutti i soggetti interessati che esibiranno un documento idoneo a comprovare la propria legittimazione ad agire in nome e per conto delle Ditte partecipanti alla gara. Gli stessi, nel corso della seduta, potranno far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni.

Alla predetta data, il R.U.P. coadiuvato da testimoni afferenti dalla S.O.C. Dipartimento Tecnico Scientifico e da un Segretario verbalizzante effettuerà, in seduta pubblica, le seguenti procedure:

- 1) accertamento della regolarità delle modalità di presentazione delle offerte;
- 2) controllo formale dei plichi pervenuti e loro apertura;
- 3) controllo formale esteriore delle buste 1), e 2);
- 4) sorteggio di un numero non inferiore al 10% delle Ditte offerenti per la verifica a campione ex articolo 48 del D.Lgs 163/2006; alle Ditte sorteggiate verrà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria dichiarati, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta medesima. Qualora non vengano fornite prove ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, si procederà all'esclusione del concorrente, alla escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del Codice.
E' facoltà delle Ditte inserire direttamente nella busta n.1, "Documentazione Amministrativa", la documentazione di cui sopra a comprova del possesso dei requisiti; nel caso, invece, le Ditte si avvalgano dell'autocertificazione, è opportuno che si procurino con celerità la documentazione al fine di poterla produrre entro il termine assegnato dall'Agenzia;
- 5) apertura della busta n.1 "Documentazione amministrativa", verifica della documentazione in essa contenuta e conseguente ammissione o esclusione delle Ditte offerenti;
- 6) apertura della busta n.2 "Offerta economiche" e verifica della documentazione all'interno della stessa.

Al termine di queste operazioni, redatto il verbale, la seduta di gara viene chiusa.

Il servizio verrà provvisoriamente aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più bassa..

In caso di offerta uguale si procederà mediante estrazione a sorte.

La comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva verrà effettuata nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 79 del Codice.

Art. 6. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà costituire nelle forme di legge una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché del risarcimento dei danni, del rimborso spese che l'Agenzia dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione delle forniture.

La mancata costituzione di garanzia definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Nel caso di raggruppamento di imprese la cauzione definitiva dovrà essere presentata dall'impresa mandataria (capogruppo).

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti vantati da ARPA, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Art. 7. AGGIUDICAZIONE.

L'Agenzia si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida.

L'ARPA si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire all'individuazione della Ditta migliore offerente del servizio, sia nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa, sia nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art.81 comma 3 del D.Lgs.163/2006.

L'Agenzia, entro 10 giorni dalla conclusione delle procedure di gara, provvederà ad inoltrare la richiesta di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006 all'aggiudicatario ed alla Ditta che segue nella graduatoria provvisoria, qualora gli stessi non siano stati già sorteggiati per i precedenti controlli previsti al punto 4 dell'articolo5 del presente Disciplinare.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti con deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia.

L'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto saranno comunicati ai soggetti e nelle modalità previste dall'articolo 79 del D.Lgs 163/2006 al numero di fax indicato dai concorrenti in fase di offerta.

ARPA provvederà, contestualmente alla comunicazione dell'esito di gara ai non aggiudicatari, allo svincolo delle relative cauzioni provvisorie.

Art. 8. CONVENZIONE CONSIP

Qualora Consip S.P.A. attivi, successivamente all'indizione della presente procedura di affidamento, una convenzione relativa alla medesima tipologia di fornitura, è facoltà della stazione appaltante revocare o modificare il presente procedimento.

Qualora invece Consip S.p.A. attivi, successivamente all'aggiudicazione ma prima della stipula del contratto d'appalto, una convenzione relativa alla medesima fornitura, i prezzi e/o le condizioni contrattuali ai quali è stata aggiudicata la procedura oggetto del presente disciplinare, saranno confrontati con quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip S.p.A. Nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte dalla convenzione in parola risultino più convenienti di quelle offerte dall'affidatario, verrà richiesto a quest'ultimo di adeguarli a quelli risultanti dalla

Convenzione Consip; nella ipotesi in cui l'aggiudicatario non provveda all'adeguamento, il Direttore Generale revocerà l'aggiudicazione.

Art. 9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le Ditte concorrenti e la Ditta aggiudicataria avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono in possesso nel corso della gara e dell'esecuzione del contratto, non divulgandoli in alcun modo né utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì relativamente a tutto il materiale predisposto ai fini della partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto.

Le imprese saranno altresì responsabili per l'esatta osservanza delle suddette norme anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi.

Art.10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

Il titolare del trattamento è ARPA Friuli Venezia Giulia, ed il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Anna Toro, Responsabile Unico del Procedimento e della S.O.C. Affari Generali e Legali. L'espletamento della presente procedura implica necessariamente il "trattamento" di "dati personali". I Dati forniti, richiesti unicamente ai fini della costituzione del rapporto commerciale e del suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei) ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Art. 11. RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Per ulteriori chiarimenti di tipo amministrativo le Ditte potranno rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, dott. Stefano Pison, tramite posta indirizzata all'ARPA del Friuli Venezia Giulia, tramite il seguente numero telefonico: 0432-1918353 o tramite posta elettronica e-mail **stefano.pison@arpa.fvg.it**.

Per informazioni di carattere tecnico le ditte potranno rivolgersi al **Responsabile dell'esecuzione del contratto** dott. Claudio Giorgiutti del Servizio "Controllo emissioni in atmosfera" , tramite il seguente numero telefonico: 0432/1918318 o tramite posta elettronica all'indirizzo **claudio.giorgiutti@arpa.fvg.it**

Art. 12. NORME FINALI

Tutti i termini disposti nel presente disciplinare sono da intendersi come perentori.

Tutte le modalità di presentazione dell'offerta disposte nel presente disciplinare sono da intendersi a pena di esclusione, fatta salva la possibilità della Commissione di invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Per quanto non specificatamente previsto dalla presente lettera di invito, si applicano le norme in vigore per le pubbliche amministrazioni in materia di appalti. La Ditta aggiudicataria deve, altresì, osservare tutte le disposizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assistenziale, fiscale e di sicurezza.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Direttore della S.O.C.
"Laboratorio Unico Multisito"
dott. Stefano Pison
firmato digitalmente

- Allegato 1 – "Capitolato Speciale"
- Allegato 2 – "Autocertificazione requisiti di ammissione"
- Allegato 3 – "Offerta economica come Impresa singola"
- Allegato 4 – "Offerta economica come A.T.I./R.T.I./Consorzio"
- Allegato 5 – "Dichiarazione segreti tecnici e/o commerciali"
- Allegato 6 – Modello GAP
- Allegato 7 – Elenco siti e tabella metodiche
- Allegato 8 – Patto di integrità

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI EMISSIONI
INDUSTRIALI**

ALLEGATO "1"

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI EMISSIONI INDUSTRIALI

CIG: Z191459390

Importo a base d'asta: € 50.000,00, IVA esclusa.

Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali.

Art 1. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'ARPA indice una procedura di gara per l'affidamento del servizio di campionamento ed analisi di emissioni industriali nei siti e con le modalità indicati nella tabella di cui all'allegato 7 del presente bando.

Il servizio richiesto consiste in un'attività di supporto all'ARPA per il controllo delle emissioni in atmosfera da sorgente fissa presso alcune Ditte soggette ad autorizzazione integrata ambientale. In particolare l'attività prevede l'esecuzione di misure, di prelievi e di analisi delle emissioni presso alcuni stabilimenti e punti di emissione localizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Nell'allegato 7 sono individuati gli stabilimenti presso cui dovranno essere effettuati gli interventi, i parametri di cui è richiesta la determinazione ed il numero di ore/uomo necessarie per eseguire l'intervento, stimati in base all'esperienza di ARPA nell'applicazione delle norme tecniche di riferimento. Gli interventi dovranno essere effettuati da squadre composte al minimo da due operatori.

Nel citato allegato sono altresì indicati, per ciascun analita o gruppo di analiti da ricercare, la metodica che dovrà essere utilizzata, la durata minima che dovrà avere il singolo campionamento, il numero minimo di prelievi che dovranno essere effettuati e la tipologia di prestazione richiesta.

Per la determinazione di Mo, Ti, Sn, e Si va allegata una nota descrittiva sulla metodica utilizzata.

ARPA FVG può richiedere modifiche alla metodica indicata se ritenuta non adatta allo scopo.

Per la determinazione degli analiti che prevedono l'effettuazione del prelievo in isocinetismo, questo dovrà essere effettuato utilizzando strumentazione in grado di mantenere automaticamente un flusso di aspirazione adeguato alla velocità dei fluidi oggetto di campionamento.

I campioni prelevati e i campioni di controllo (previsti dalle metodiche di riferimento) dei parametri in cui è richiesta la sola fase di campionamento dovranno pervenire al laboratorio ARPA di Udine, per essere analizzati, non più tardi del giorno successivo alla fine dell'attività di prelievo sul singolo punto di emissione.

Il campionamento dovrà essere comprensivo dei reagenti e dei materiali necessari al prelievo ad esclusione degli standard marcati, ove previsti dalla metodica analitica, che saranno forniti da ARPA FVG.

Tutti gli strumenti utilizzati in campo dovranno essere in uno stato di taratura valido. Dovrà essere resa disponibile su richiesta la documentazione che descrive le procedure di conferma metrologica utilizzate e le relative registrazioni.

Ad insindacabile giudizio di ARPA FVG potrà essere richiesta la ripetizione fino ad un massimo di 5 parametri, così come indicati nell'allegato 7 e con le medesime modalità ivi previste.

Le offerte dovranno essere presentate a corpo per singolo insediamento e dovranno essere calcolate in funzione della permanenza presso il sito di campionamento di una squadra composta da 2 persone per un periodo di ore complessivo non inferiore al numero minimo previsto nella tabella di cui all'allegato 7.

Ulteriori oneri a carico dell'ARPA potranno derivare esclusivamente da imprevisti dovuti a cause non attribuibili al laboratorio aggiudicatario che effettua la prestazione; saranno considerati imprevisti le interruzioni dell'attività di prelievo per un periodo non inferiore a 4 ore. Essi andranno tempestivamente comunicati, debitamente giustificati e saranno liquidati a seguito di verifica e approvazione da parte di ARPA. L'aumento del costo sarà determinato sulla base della quotazione oraria ricavata dall'offerta presentata, dividendo l'importo complessivo per il numero totale delle ore previste da capitolato (536)

Art 2. DURATA DEL SERVIZIO

Gli interventi dovranno concludersi entro il 31/12/2015 ed il calendario dovrà essere concordato con ARPA: in presenza di giustificati motivi, approvati da ARPA, l'attività potrà protrarsi oltre tale data ma, in ogni caso, dovrà concludersi entro il 29/02/2016.

E' facoltà dell'ARPA, per esigenze istituzionali ed organizzative, modificare il calendario degli interventi dandone tempestiva comunicazione al laboratorio risultato aggiudicatario.

Art 3. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

L'offerta dovrà rispondere compiutamente ed integralmente a tutte le caratteristiche e modalità di esecuzione essenziali di cui agli articoli del presente Capitolato

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione del personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale.

In ogni caso si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; non potrà, pertanto, essere avanzata pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPA, assumendosene l'aggiudicatario ogni relativa alea.

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

ARPA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

L'aggiudicatario risponde pienamente per danni a persone e/o a cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, o ai suoi dipendenti o incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPA da ogni responsabilità ed onere.

Art 4. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL L'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto è previsto nel Capitolato Speciale, a:

- provvedere, tramite proprio incaricato, immediatamente dopo il prelievo ed alla presenza di un rappresentante della Ditta oggetto di verifica, alla sigillatura del campione con utilizzo di contenitori forniti da ARPA, rilasciando apposita ricevuta a fronte della firma apposta sul contenitore del campione da parte del rappresentante della Ditta. Per ogni campione prelevato ARPA redigerà un verbale di acquisizione, sottoscritto da tutte le parti interessate;
- acquisire, relativamente alle prove n° 3, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 24, 25, 26 della Tabella di cui all'allegato 7, i campioni unitamente ad una copia del verbale redatto da ARPA; almeno 24 ore prima dell'inizio delle analisi sui campioni prelevati, dovranno essere comunicati via PEC alla Ditta interessata e ad ARPA FVG (la casella verrà comunicata all'atto della sottoscrizione del contratto) il luogo, la data e l'ora dell'apertura del campione; delle operazioni effettuate dovrà essere redatto verbale su modulistica fornita da ARPA;
- redigere i rapporti di prova relativi ai campioni di cui secondo quanto previsto dagli specifici metodi di prova, indicando l'incertezza di misura almeno per le prove accreditate; i rapporti di prova dovranno pervenire ad ARPA, unitamente a tutta la documentazione relativa ai campionamenti, non oltre 45 giorni solari consecutivi dalla data di conclusione del singolo intervento;
- redigere i rapporti di campionamento relativi ai prelievi dei campioni con prove a carico di ARPA indicando tutti i dati necessari alla redazione, da parte di ARPA, dei rapporti di prova secondo quanto richiesto dalle metodiche specifiche. Tali rapporti dovranno pervenire ad ARPA non oltre 15 giorni solari consecutivi dalla data di conclusione del singolo intervento;
- redigere i rapporti di prova e di campionamento di cui sopra in forma di files con estensione PDF muniti di firma digitale qualificata e trasmessi via posta elettronica alla casella PEC e con le modalità che verranno comunicate all'atto della sottoscrizione del contratto.

Art 5. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga inoltre a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano il Fornitore anche nel caso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda ad esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Art 6. CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà costituire, nei modi e nella misura di cui all'articolo 113 del Codice, una cauzione definitiva, che nel caso di aggiudicazione di più lotti potrà essere unica, pari al 10% del valore del contratto, come previsto dall'articolo 6 del Disciplinare di gara, a garanzia dell'esatto

adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni, del rimborso spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione della fornitura.

La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della ditta aggiudicataria, alla fornitura in oggetto e provocherà l'automatica decadenza dell'aggiudicazione e l'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

Nel caso di raggruppamento di imprese la cauzione definitiva dovrà essere presentata dall'impresa mandataria (capogruppo).

La cauzione garantisce anche gli obblighi a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali e pertanto, l'ARPA, fermo restando quanto espressamente previsto all'articolo n.7 "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione che sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti vantati da ARPA, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 7. PENALI

Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche stabilite nell'articolo 2 e 4 del presente Capitolato, si applicheranno le seguenti penali:

- € 100,00 al giorno per ritardo nella consegna ad ARPA di rapporti di prova e di campionamento;
- € 300,00 al giorno nel caso di prelievi effettuati oltre il 31/12/2014 o il 28/02/2015, nel caso di differimento dei termini concordato con ARPA.

L'aggiudicatario prende atto che la richiesta e/o applicazione delle penali previste dal presente articolo non lo esonera dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Le penali verranno applicate fino ad un importo massimo pari al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, in quanto raggiunto tale limite l'Agenzia, ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 207/2010, potrà procedere alla risoluzione contrattuale ed all'esecuzione in danno.

Gli eventuali inadempimenti verranno contestati all'appaltatore dal R.U.P; l'appaltatore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dovrà comunicare la proprie controdeduzioni.

Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non giunga entro i termini di cui sopra, potranno essere applicate le penali.

In ogni caso è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, dovuto al ritardo ed alla non conformità della prestazione resa.

La penalità ed il maggior danno cagionato dall'aggiudicatario saranno trattenuti sulla fattura in pagamento e, ove questo non bastasse, l'Agenzia ha pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sulla cauzione definitiva per ogni somma di cui dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo. In tale caso, nell'eventualità di continuazione nel rapporto contrattuale, l'aggiudicatario è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo intero ammontare entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

La penale non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'impedimento, debitamente documentato, sia dovuto a forza maggiore o a fatti imputabili all'Agenzia.

Art. 8. PREZZI, FATTURAZIONI E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio.

Le fatture emesse dall'aggiudicatario in forma elettronica (Codice Univoco Ufficio: UFNKDT) verranno liquidate, previa deduzione delle penali in cui lo stesso sia incorso, a mezzo bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione della regolarità dell'esecuzione del servizio, nel caso di fattura ricevuta dall'Agenzia in data anteriore alla predetta attestazione, e sempre previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva

In caso di irregolarità formale o sostanziale delle fatture, i termini di pagamento vengono interrotti, previa comunicazione formale all'aggiudicatario.

La Ditta aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. provvedendo alla comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato che intende usare per i rapporti con l'Agenzia nonché all'indicazione delle generalità e dei Codici Fiscali dei soggetti abilitati ad operare.

Le transazioni eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione del rapporto, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della citata L.136/2010.

Art. 9. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'articolo 3 della L.136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della citata L.136/2010.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, sono ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della citata L.136/2010 e s.m.i.

Art. 10. CONTRATTO

Il contratto verrà sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta o altro incaricato nel giorno e nell'ora che verranno concordati con l'Agenzia, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 11 , comma 9 e 10 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 11. SUBAPPALTO

Il Subappalto, se previsto dall'aggiudicatario in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui alla L 136/2010.

Art. 12. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.

E' vietato all'aggiudicatario cedere, in tutto o in parte, la fornitura oggetto del presente contratto.

Nel caso in cui la cessione avesse comunque luogo, essa resterà priva di effetti per l'Agenzia e costituirà comunque causa di risoluzione.

Per la cessione dei credito si applica l'articolo 117 del D.Lgs 163/2006.

Art. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Risoluzione

Si conviene che ARPA potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A.R, nei seguenti casi:

- Qualora venisse accertata la non veridicità di dichiarazioni rese dal Fornitore nel corso della procedura;
- Mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovato da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- Qualora venissero applicate penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore contrattuale;
- Nel caso in cui la cauzione definitiva escussa non venisse reintegrata entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
- Nei casi previsti agli articoli 11 "Subappalto" e 12 "Cessione del contratto e del credito" relativi al divieto di cessione di contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010;
- Nel caso in cui la Ditta abbia iniziato nuovi rapporti commerciali, di qualunque natura, con le sedi locali delle Aziende oggetto di verifica relativamente ai controlli sulle emissioni in atmosfera durante il periodo di esecuzione del contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione della gara.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Agenzia il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di esse, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Recesso

ARPA ha diritto, nei casi di :

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario anche se non gravi;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici/competenze;

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R..

Si conviene che per giusta causa si intende a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;

- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPA.

In caso di recesso da parte ARPA l'aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto è previsto dall'articolo 1671 del c.c.

Art. 14. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie non risolte direttamente tra l'Agenzia e l'aggiudicatario, è competente in via esclusiva il foro di Udine.

Art. 15. SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Il contratto relativo al presente servizio viene perfezionato in forma privata. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di ARPA, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione del servizio, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

Il contratto sarà oggetto di registrazione solamente in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.